



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI

Prot. Uscita del 11/05/2018

nr. 0020314/OR0086

(c_a132)Classifica: VI.IX



IL SINDACO

PREMESSO CHE

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;

Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 184 del 19.12.1975;

Vista la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;

Vista la L. n° 473 del 22/11/93 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 726 del Codice Penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Visto il D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;

Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di

alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;

Preso atto dell'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;

ORDINA

1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico tranne per i circhi e le mostre zoologiche itineranti

2 Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera di paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio delle acque e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia, Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 14 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Inoltre per **giaguari e tigri** la possibilità di sguazzare nell'acqua, per **giaguari e leopardi** la possibilità di arrampicarsi.

Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, in quanto suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

1. Fatti salvi i divieti e fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Albano Laziale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

1.1. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

1.2. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 Legge 150/1992;

1.3. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

1.4. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda predatore.

2. in deroga al divieto di cui al precedente articolo 1) è consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;

b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.

d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria.

e) Planimetria con data e firma.

f) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

DISPONE

che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie eco-zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio Ambiente e Politiche Energetiche;

che nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa;

che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e sia reso pubblico mediante l'affissione all'albo Pretorio

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione



IL SINDACO
Nicola Marini

